

Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1

**Funzioni di prevenzione,
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro**

Le funzioni di prevenzione, di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione e attribuite alla competenza dei comuni ai sensi degli artt. 13, 14, lettera f) e 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono esercitate dagli stessi attraverso le Unità sanitarie locali, che utilizzano il settore indicato dall'art. 6, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al comma successivo, e il presidio multizonale di prevenzione di cui al titolo secondo della presente legge.

Nel settore indicato nel comma precedente sono istituiti un servizio per l'igiene pubblica e un servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, dotati di autonomia tecnico-funzionale, per l'esercizio rispettivamente delle funzioni di igiene pubblica, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e delle funzioni di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I rapporti tra i due predetti servizi sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Unità sanitaria locale redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riferimento a un regolamento tipo proposto dalla Giunta regionale.

In relazione alla modesta consistenza numerica della popolazione, alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio, allo scarso sviluppo delle attività lavorative produttive, l'assemblea generale, sentite le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative dei lavoratori, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, su conforme parere della Giunta regionale espresso con riferimento alla programmazione regionale, può stabilire di non istituire e di unificare se già istituiti, i due distinti servizi di igiene pubblica e di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; le funzioni relative, in tal caso, sono svolte dal settore di cui al primo comma del presente articolo.

Le finalità di tutela della salute psicofisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro sono perseguite prevalentemente mediante la valutazione delle condizioni di nocività degli ambienti stessi e di sicurezza negli impianti e attrezzature e particolarmente attraverso:

- la ricerca delle cause di rischio e l'indicazione delle misure idonee alla loro eliminazione;
- l'effettuazione degli accertamenti sanitari per i soggetti esposti ai rischi preventivamente individuati;

- il rispetto degli obblighi imposti da leggi e regolamenti in materia;
- la formulazione di mappe di rischio;
- l'osservazione epidemiologica;
- la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e loro organizzazioni;
- l'accesso degli operatori del servizio negli ambienti di lavoro e del servizio multizonale di prevenzione secondo le modalità previste dalla presente legge.

Restano ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2

Trasferimento di funzioni

Le funzioni in materia di prevenzione, igiene e di controllo dello stato di salute dei lavoratori, già attribuite alla competenza dei disciolti: ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e associazione nazionale per il controllo della combustione, nonché l'ispettorato del lavoro, che non siano riservate allo Stato o attribuite allo istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro e all'ente nazionale energie alternative, sono svolte dall'Unità sanitaria locale che si avvale dei suoi servizi e del presidio multizonale di prevenzione.

Art. 3

Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione comprendono:

- a) la individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1980, n. 833; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'Unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luoghi di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi;
- c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dello articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
- e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

- f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati;
- g) la formulazione di programmi di intervento per comparto produttivo o per rischi specifici;
- h) la promozione di iniziative nel campo della formazione e della educazione sanitaria finalizzata a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze dei temi della nocività ambientale e della patologia professionale ed elevare inoltre i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale;
- i) la vigilanza e controllo sul lavoro a domicilio;
- l) il collegamento con l'attività dei medici di base e con i servizi della Unità sanitaria locale;
- m) la compilazione e l'aggiornamento da parte dell'Unità sanitaria locale del libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'esercizio delle funzioni a esse attribuite per l'attività di prevenzione le Unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi, sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 16, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie e idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuate sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Art. 4

Controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi

Gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 3 sono effettuati dal settore attraverso i propri servizi su richiesta obbligatoria del sindaco del comune interessato.

Spetta inoltre al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o al settore nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del dpr 19 marzo 1956, n. 303 concernenti l'istituto della notifica sugli impianti industriali già svolta dagli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

Art. 5

Limiti massimi di accettabilità di inquinamenti ed emissioni sonore

Il servizio controlla che nei luoghi di lavoro non vengano superati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad agenti inquinanti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore, come verranno fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dello art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine il servizio effettua i necessari accertamenti direttamente o mediante il presidio multizonale competente per territorio.

Art. 6

Tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli forestali, zootecnici

Per quanto attiene la tutela della salute degli addetti ai lavori agricoli, forestali, zootecnici, il servizio elabora i programmi di intervento e svolge attività in materia di:

- 1) prevenzione degli infortuni e delle intossicazioni di prodotti e sostanze chimiche e uso di antiparassitari, fertilizzanti ecc.;
- 2) uso di macchine e attrezzi come possibile fonte di infortuni;
- 3) altri interventi nel campo specifico anche su richiesta degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 7

Funzioni relative alla radioprotezione

In tema di radioprotezione il settore esercita le attribuzioni demandate all'ispettorato del lavoro dal dpr 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 8

Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche

Il servizio vigila, coordina e indirizza l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dal dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nonché dalle altre visite mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.

Le visite predette possono essere eseguite da medici convenzionati ai sensi delle vigenti convenzioni nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale; per le indagini strumentali eventualmente occorrenti, si fa ricorso a strutture pubbliche di diagnosi e cura o a quelle private convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della predetta legge.

I risultati dei dati di rischio rilevati sono resi noti ai sensi del precedente articolo 3, lettera b).

Al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli sanitari, il servizio valuta le risultanze degli accertamenti sanitari per gli eventuali interventi e adempimenti di cui al precedente art. 3, lettere a) e c).

Art. 9

Attività di polizia giudiziaria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, le Unità sanitarie locali inviano al Presidente della Giunta regionale l'elenco degli addetti al servizio nonché ai presidi multizonali di prevenzione, che svolgono attività ispettiva ai fini della proposta al prefetto per l'assunzione, da parte dei predetti, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente

all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale propone al prefetto l'elenco stesso, per l'approvazione.

I ricorsi al Presidente della Giunta regionale previsti dal quinto comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo di cui al primo comma del presente articolo, sono decisi dal Presidente stesso, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Il Presidente della Giunta regionale può sospendere la esecuzione dell'atto impugnato.

Per ogni altra modalità, si osservano le norme di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 10

Mappe di rischio degli ambienti di lavoro

Il servizio provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati utili per la formazione di mappe di rischio negli ambienti di lavoro e alla diffusione dei dati stessi.

Sulla base del sistema informativo predisposto dalla Regione presso ogni Unità sanitaria locale verranno raccolte dal servizio medesimo tutte le informazioni relative ai singoli, alle unità produttive, all'ambiente, nonché ai risultati di eventuali indagini aggiuntive ai fini epidemiologici svolte sia su persone che su animali.

Art. 11

Eliminazione dei fattori di rischio

Il servizio vigila affinché siano eliminati i fattori di rischio e siano bonificati gli ambienti di lavoro.

A tal fine:

- a) accerta l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, sia per quanto concerne i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni di cui all'art. 5 della presente legge, sia per quanto concerne le norme relative all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
- b) controlla che le aziende attivino, in conformità allo art. 3, misure idonee all'abbattimento dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme vigenti in materia, anche ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) predispone e realizza piani di controllo per comparti produttivi anche sulla base di mappe di rischio a livello territoriale e/o settoriale;
- d) ha la facoltà di ricorrere alla diffida di cui all'art. 9 del dpr 13 marzo 1955, n. 520.

Art. 12

Controlli sanitari sui lavoratori

Il servizio:

- a) programma e può effettuare, anche avvalendosi di altri servizi e presidi della Unità sanitaria locale, controlli sanitari mirati su lavoratori esposti a rischio specifico;

- b) compila l'elenco dei lavoratori esposti a rischio sulla base degli elenchi trasmessi dai datori di lavoro, i quali sono tenuti anche a comunicare le eventuali variazioni;
- c) indirizza gli interventi diagnostici per l'accertamento di tecnopatie;
- d) diffonde le informazioni necessarie per gli interventi mirati di prevenzione.

Il servizio, avvalendosi anche di altri servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale:

- a) accerta che sia compilato e aggiornato, ai sensi della normativa vigente, il libretto sanitario personale, con le indicazioni relative alla eventuale esposizione a rischi;
- b) provvede all'elaborazione, alla raccolta e al controllo di questionari;
- c) provvede alla programmazione ed esecuzione di indagini epidemiologiche;
- d) provvede all'educazione sanitaria sulla nocività ambientale e sullo stato di salute dei lavoratori;
- e) coordina e indirizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13

Convenzioni

L'Unità sanitaria locale, previa autorizzazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con l'università degli studi o eventualmente con altri enti pubblici o con altre istituzioni e organizzazioni di riconosciuta qualificazione per assicurare l'espletamento di specifiche attività di notevole complessità, la cui esecuzione non possa essere demandata né ai propri settori né ai presidi e servizi multizonali.

Art. 14

Assetto funzionale e organizzativo

Nella pianta organica del servizio dovranno essere previsti almeno i seguenti operatori:

- medico specializzato in medicina del lavoro;
- operatore sanitario delle professioni sanitarie ausiliarie di cui all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie;
- personale tecnico anche laureato;
- personale amministrativo.

Per assicurare la migliore funzionalità del servizio l'attività degli operatori deve essere effettivamente svolta nell'ambito del servizio stesso.

In relazione alle specifiche necessità potranno essere previsti altri operatori particolarmente esperti in igiene e prevenzione.

Il personale tecnico dovrà essere esperto nelle varie materie (impiantistica, elettronica, chimica, fisica, agraria, edilizia, ciclo di produzione antinfortunistica, etc.) in rapporto al servizio cui sarà adibito.

Art. 15

Metodologia operativa

La metodologia operativa del servizio si articola attraverso:

- a) l'indagine ambientale nel reparto, nella fabbrica, nel luogo di lavoro agricolo, nell'azienda artigiana e negli altri ambienti di lavoro, condotta avvalendosi delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai lavoratori con la partecipazione degli stessi e/o delle loro organizzazioni e dei datori di lavoro. L'indagine è preceduta da una fase informativa sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro, cui concorrono i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici;
- b) l'analisi del ciclo produttivo;
- c) il coordinamento e controllo sull'effettuazione delle visite mediche;
- d) la diffusione dei dati delle indagini nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche ai fini di rilevare i sintomi soggettivi prevalenti.

Art. 16

Il presidio multizonale di prevenzione

Il presidio multizonale di prevenzione è una struttura per l'esercizio di funzioni strumentali che richiedono l'uso di particolari tecnologie o il possesso di specifici livelli di specializzazione, dotata di propria autonomia tecnico-funzionale, utilizzata dalle Unità sanitarie locali nelle materie attinenti all'igiene pubblica e alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono istituiti sette presidi multizonali di prevenzione, ciascuno al servizio di più Unità sanitarie locali, come risulta dall'allegato alla presente legge.

Il numero dei presidi multizonali può essere aumentato in relazione alle esigenze e ai bisogni del territorio, a specifiche attività produttive indicate dalla programmazione regionale.

Ciascun presidio può acquisire una particolare competenza specialistica in attività di controllo, anche strumentali, relative a specifici cicli produttivi; in tal caso può assicurare prestazioni specialistiche anche alle unità sanitarie locali che fanno capo ad altri presidi.

Art. 17

Servizi del presidio multizonale di prevenzione

Il presidio multizonale di prevenzione si suddivide in quattro sezioni di attività:

- 1) sezione chimico ambientale: tratta i problemi chimici relativi ad aria, acqua, suolo, igiene industriale, alimenti e cosmetici;
- 2) sezione fisico ambientale: tratta i problemi fisici relativi al microclima, rumore, vibrazioni, radiazioni e riconoscimento della presenza di elementi e sostanze nocive;
- 3) sezione medico biotossicologica: tratta i problemi relativi alla tossicologia industriale, alla microbiologia degli alimenti, all'analisi microbiologica delle acque, alla zooprofilassi, ai farmaci e cosmetici, alla profilassi delle malattie infettive, ai disinfettanti e disinfestanti;
- 4) sezione per le attività impiantistiche e antinfortunistiche.

Art. 18

Confluenza nel presidio multizonale di prevenzione delle funzioni e dei compiti strumentali e analitici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, dell'ispettorato del lavoro, dell'Enpi e dell'Ancc

Sono svolti dal presidio multizonale di prevenzione i compiti strumentali e analitici già dei laboratori provinciali di igiene e profilassi con l'esclusione delle indagini diagnostiche effettuate per finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione, da assegnare ai servizi di laboratorio delle Unità sanitarie locali.

Il presidio multizonale di prevenzione svolge altresì le funzioni in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro già dell'Enpi, dell'Ancc, dell'ispettorato del lavoro riservate alla competenza delle Unità sanitarie locali, ai sensi del decreto legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97, il cui esercizio richiede l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche e/o elevati livelli di specializzazione degli operatori.

Art. 19

Intervento del presidio multizonale di prevenzione

L'intervento del presidio multizonale di prevenzione avviene su richiesta dei servizi del settore che ne coordina le modalità di esecuzione.

Art. 20

Responsabile di sezione

Ogni sezione è coordinata da un responsabile i cui compiti in particolare sono:

- a) garantire l'organizzazione e il regolare funzionamento della sezione, con particolare riferimento alla conservazione e alla manutenzione della strumentazione e alle proposte di approvvigionamento necessari a tutto ciò che ne garantisce l'efficienza;
- b) costruire gruppi di lavoro per materie omogenee o interdisciplinari, nell'ambito dei quali i singoli componenti conservano le proprie specifiche responsabilità;
- c) verificare la compatibilità tra le attività dei vari gruppi di lavoro per quanto concerne, in particolare, la utilizzazione programmata delle comuni attrezzature di laboratorio.

Art. 21

Il responsabile del presidio multizonale di prevenzione

Il comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui il presidio è ubicato nomina, scegliendo tra i responsabili di sezione in cui il presidio è suddiviso, il responsabile del presidio stesso.

L'incarico è conferito per un triennio; è revocabile e rinnovabile.

Il responsabile del presidio:

- a) assicura il funzionamento e il coordinamento delle sezioni del presidio;
- b) mantiene la direzione della sezione cui è preposto;
- c) propone all'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale, sentito il comitato tecnico, l'organico delle se-

zioni e le sue modifiche, gli acquisti di apparecchi e dotazioni, i piani di lavoro annuali;

- d) collabora direttamente con i servizi amministrativi dell'Unità sanitaria locale per la predisposizione del conto speciale di gestione del presidio.

Art. 22

Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione

Con deliberazione del comitato di gestione della Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione, è costituito il comitato tecnico consultivo del presidio stesso per l'organizzazione e la attuazione delle attività del presidio.

Esso è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione: ne fanno parte i responsabili delle sezioni del presidio, i responsabili dei servizi per la igiene pubblica e la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali del bacino di utenza del presidio multizonale di prevenzione, nonché il responsabile del settore Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale.

Art. 23

Rapporti tra Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le altre Unità sanitarie locali interessate

Per garantire il collegamento funzionale tra Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione e le rimanenti Unità sanitarie locali che si avvalgono del presidio stesso, è istituita la conferenza dei presidenti delle Unità sanitarie locali servite dal presidio.

La riunione della conferenza è obbligatoria quando trattasi di programmazione generale delle attività del presidio.

La conferenza è indetta dal presidente dell'Unità sanitaria locale dove è ubicato il presidio, di propria iniziativa o su richiesta di un presidente delle altre Unità sanitarie locali interessate.

Art. 24

Richiesta di consulenza alle università degli studi, allo istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore per la sanità, al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare

Su iniziativa del settore per l'igiene pubblica e la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o del presidio multizonale di prevenzione, l'Unità sanitaria locale, tramite la Giunta regionale, può chiedere all'università degli studi, all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'istituto superiore di sanità, al consiglio nazionale delle ricerche e al comitato nazionale per l'energia nucleare, secondo le rispettive competenze, le informazioni e le consulenze necessarie in tema di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25

Tariffari

La Giunta regionale, fissa i tariffari per gli accertamenti e le indagini richieste nell'interesse privato al ser-

vizio e ai presidi multizonali di prevenzione, ivi comprese le attività già a pagamento dell'Enpi e dell'Ancc per gli interventi di consulenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale da parte della Giunta regionale, sulla base degli indici Istat del costo della vita.

Art. 26

Centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati

La Giunta regionale assume idonee iniziative per la istituzione di un centro regionale di ricerca, documentazione, raccolta e diffusione dei dati, in modo da favorire lo scambio di informazioni tecniche e bibliografiche a disposizione delle Unità sanitarie locali, delle forze sociali e imprenditoriali che ne facciano richiesta.

Il centro può essere gestito con il concorso di una o più Unità sanitarie locali e/o dell'università degli studi secondo la disciplina fissata da apposita convenzione con la Regione.

Il centro contribuisce alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto ai servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 27

Comitato regionale di coordinamento

La Giunta regionale costituisce un comitato regionale di coordinamento quale proprio organismo di consultazione sui temi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di proporre alla Giunta regionale le più opportune direttive sui criteri operativi dei servizi, allo scopo di assicurare nell'intero territorio l'omogeneità e l'uniformità delle modalità di intervento.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da persona da lui delegata ed è costituito:

- 1) da tre presidenti di Unità sanitarie locali designati dall'Ancc regionale;
- 2) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 3) da tre rappresentanti dei datori di lavoro;
- 4) da un responsabile di un presidio multizonale di prevenzione designato dalla Giunta regionale;
- 5) da due responsabili di servizi per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali designati dalla Giunta regionale;
- 6) da un esperto in chimica, in ingegneria, in medicina del lavoro, designati dalla Giunta regionale;
- 7) da due medici del lavoro designati dalle università di Padova e di Verona.

La Giunta regionale, di volta in volta, può chiamare a far parte del comitato uno o più docenti universitari in relazione ai temi da trattare.

Le funzioni di segreteria sono espletate da personale della Regione.

Il comitato ha sede presso l'assessorato alla sanità e può riunirsi presso gli uffici della Giunta regionale o presso una Unità sanitaria locale.

Art. 28

Finanziamenti delle attività previste dalla legge

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione Veneto, nell'ambito del piano socio-sanitario regionale, determina:

- a) appositi finanziamenti per la costituzione, l'avvio e/o il potenziamento dei servizi previsti dalla presente legge in ordine alla dotazione sia strumentale che di organici;
- b) appositi finanziamenti per l'attuazione del progetto obiettivo: «La tutela della salute dei lavoratori in ambienti di lavoro»;
- c) impartisce direttive alle Unità sanitarie locali affinché nella relazione al bilancio preventivo individuino le risorse e gli organici necessari al funzionamento del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 30 novembre 1982

Bernini

ALLEGATO alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 (art. 16)

Localizzazione e ambito territoriale di attività dei presidi multizonali di prevenzione

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 3:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 1, 2, 3, 4.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 8:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 10:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 10, 11, 12, 13.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 16:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 14, 15, 16, 17, 18, 32.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 21:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 19, 20, 21, 22, 23.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 25:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 24, 25, 26, 27, 28, 33.

Presidio multizonale di prevenzione con sede presso la Unità sanitaria locale n. 30:

— ambito territoriale di attività territorio delle Unità sanitarie locali nn. 29, 30, 31.